

Sentenza nr. 11700/07

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
SEZIONE V CIVILE**

nella persona del **Dott. GIOVANNI GHERARDINI** ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 279 II comma, n.4 c.p.c.

nella causa civile iscritta in primo grado al n. **34395/07** Ruolo Generale promossa da
T. S., residente in, elettivamente domiciliata in Torino, via Talucchi 34 presso lo studio dell'avv.
Roberto Arcudi che la rappresenta e difende per procura in atti

ATTRICE

contro

INA Assitalia spa, corrente in Roma

G. corrente in Torino

entrambe elettivamente domiciliate in Torino, corso Inghilterra 11 presso lo studio dell'avv. Marco
Sartori che le rappresenta e difende per deleghe in calce alle rispettive copie notificate dell'atto di
citazione

CONVENUTE

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale.

All'udienza del 13/11/2007 la causa veniva posta in decisione ex art. 187, III comma, c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 6/3/2007 l'attrice si trovava alla guida della vettura di sua proprietà Fiat Punto tg. XXXXXXXX e
percorreva via Portalupi in Collegno (To) con direzione via Amendola quando, all'altezza del nc.9, il
bus tg.TO17554M della linea pubblica n.44 di proprietà della convenuta, che percorreva la stessa via
nell'opposto senso di marcia, urtava la vettura nella parte anteriore sinistra dopo avere invaso la corsia
di pertinenza di quest'ultima e provocava alla stessa i danni materiali di cui alla presente causa.

L'attrice citava in giudizio le convenute per essere risarcita dai danni subiti dal proprio veicolo a
seguito del sinistro; in particolare l'attrice dichiarava di non avere volutamente osservato le modalità
procedurali di cui alla legge 209/2005, segnatamente all'art.149, citando esclusivamente la impresa di
assicurazione della responsabile del sinistro, e non la propria assicurazione come parrebbe essere stato
disposto in modo innovativo rispetto alla precedente normativa dalla citata legge al citato articolo, e
giustificava ed argomentava tale scelta in via preliminare con abbondante produzione di motivi e di
documentazione; l'attrice indicava inoltre che durante le trattative poste in essere con la citata
assicurazione del responsabile del sinistro la stessa aveva respinto le richieste risarcitorie sul
presupposto appunto che destinataria delle richieste dovesse essere invece la assicurazione dell'attrice;
nei confronti di tale ultima impresa di assicurazione, la propria, l'attrice non aveva avviato alcuna
iniziativa preliminare - nello specifico non aveva inviato alcuna comunicazione ex art. 145, comma II -
in perfetta aderenza alla preliminare tesi interpretativa da essa avanzata.

Nel corso della prima udienza si costituivano le convenute sollevando in via preliminare la eccezione
relativa al difetto di legittimazione passiva della convenuta assicurazione in quanto destinataria di tale
legittimazione sarebbe dovuta essere la compagnia assicuratrice del veicolo dell'attrice in diretta
applicazione di quanto stabilito dalla legge 209/2005 all'art.149 ed in netta contrapposizione alle
asserzioni attoree.

Il Giudice tratteneva a sentenza la causa sulla eccezione preliminare nella udienza del 13/11/2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice ha in sostanza chiesto di accertare e dichiarare che la procedura prevista dall'art.149 DLgs.209/2005, laddove parrebbe prevedere l'obbligo per il danneggiato a seguito di incidente stradale, nei casi nello stesso previsti, di citare esclusivamente la propria Assicurazione, è alternativa alla più generale azione di cui al precedente art.144 con la derivante possibilità di scelta da parte del danneggiato a seguito di sinistro, sempre nei casi previsti dall'art.149, di richiamarsi immediatamente all'art.144 e citare in giudizio la Assicurazione del responsabile del sinistro oppure in alternativa di richiamarsi all'art.149 e citare in giudizio la propria assicurazione ed essa sola.

Entrambe le parti hanno con dovizia di particolari e di motivazioni sostenuto, sempre vicendevolmente l'una in netta contrapposizione alla tesi dell'altra, che l'art.149 citato sarebbe inapplicabile nella sua attuale formulazione in quanto riportante una procedura in contrasto con le normative comunitarie in materia di azione diretta verso la assicurazione (tesi dell'attrice) e, a contrario, l'art.149 sarebbe pienamente rispondente alle normative comunitarie in quanto la direttiva comunitaria interessata, la direttiva n.2005/14/CE, non sarebbe ancora immediatamente precettiva nel diritto interno e meno che mai nei rapporti tra privati come nel caso in esame mancando di essa qualsiasi supporto regolamentare in quanto ancora da emanarsi.

Le approfondite argomentazioni di entrambe le parti inerenti la immediata applicabilità o meno delle direttive comunitarie nel diritto interno, dalle quali si vorrebbe dedurre la legittimità o meno della azione diretta verso l'assicurazione così come configurata dal CdA (Codice delle Assicurazioni - Dlgs.209/2005), non appaiono a questo Giudice oggetto di utile esame in quanto è la stessa legge 209/2005 a dirimere qualsiasi questione laddove all'art.144 così stabilisce:

Art. 144.

Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di

assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. ... omissis...

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. ... omissis...

Nessun dubbio quindi che l'azione diretta nei confronti della assicurazione del responsabile civile esista nell'attuale ordinamento nazionale e che la norma abbia pieno ed attuale vigore.

Tale evidenza di legge fa venire meno tutte le argomentazioni delle parti che vorrebbero negare o al contrario provare il recepimento, diretto o indiretto, della normativa comunitaria sul punto dalla legislazione nazionale per il decisivo motivo che la semplice lettura dell'art.144 citato ne evidenzia il suo pacifico anticipato recepimento sul punto fin dalla entrata in vigore dello stesso articolo di legge.

Le parti sollevano però anche più precise e puntuali eccezioni, l'una in antitesi alle tesi dell'altra e con abbondanza di argomentazioni, secondo le quali in sintesi l'art. 149 imporrebbe un particolare tipo di azione diretta che vincolerebbe il danneggiato all'esercizio dell'azione diretta esclusivamente nei confronti della propria assicurazione con totale negazione dell'esercizio della stessa azione, in apparente contrasto con la previsione dell'art.144, nei confronti della assicurazione del responsabile civile (tesi dell'attrice) oppure che l'art.149 introdurrebbe una nuova modalità dell'azione diretta, ritenuta perfettamente legittima, secondo la quale sarebbe la assicurazione del danneggiato nel ruolo inedito, in estrema sintesi e semplificazione essendo lo stesso non ancora né definito né codificato da alcuna norma di legge, di sostituita temporanea a qualsivoglia titolo, in quanto non meglio definito, dell'altra assicurazione (tesi delle convenute) ad essere obbligatoriamente l'unica destinataria della legittimazione passiva in caso di giudizio.

L'esame dell'art. 149 pare però consentire di ritenere che non sia addebitabile al disposto di legge nessuna delle eccezioni presentate da entrambe le parti e che l'art. 149 citato non contrasti né con la direttiva comunitaria né con l'art.144 che lo precede e che questa interpretazione appaia suffragata dallo stesso Legislatore il quale, emanando il

DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n. 198 concernente la Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. (*GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n.228*) non ha apportato alcuna modifica all'articolo in esame.

Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha comunque introdotto una serie di novità sulle quali la dottrina più attenta (cfr Bona, «Il danno alla persona nel Codice delle Assicurazioni e nel nuovo processo civile», Milano, 2006; Rossetti «Le novità del Codice delle Assicurazioni», in *Corr. Giur.* 2006, 125, ecc.) si è già espressa in modo molto critico **evidenziando numerosi problemi di legittimità costituzionale nonché di coordinamento con le norme previste dall'ordinamento giuridico in tema di responsabilità civile (in particolare con riferimento agli articoli 2043 e 2054 C.c.).**

Nello specifico la procedura di risarcimento diretto, disciplinata dall'art. 149, rappresenta certamente l'aspetto più problematico connesso all'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni e necessita quindi di una attenta analisi da parte degli interpreti al fine di trovare le soluzioni più adeguate e aderenti allo spirito intero della riforma.

Con tali premesse questo Giudice ritiene quindi che la lettura interpretativa dell'art.149 richiesta dalle parti non possa che essere la seguente.

I commi da 1 a 5 rappresentano la fase preliminare all'eventuale giudizio nella quale la impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (nel caso in esame il veicolo dell'attrice) riceve dalla stessa la richiesta di risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere inviata per conoscenza anche all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto ai sensi dell'art.145, 2° comma.

In tale fase preliminare all'eventuale giudizio la impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato effettua la gestione della procedura liquidativa stragiudiziaria come previsto dagli art.148 e 149, gestione della procedura che viene effettuata ai sensi del successivo art.150 e del decreto che ne è derivato.

Può essere utile a questo punto osservare che le modalità di esecuzione della fase preliminare stabilite dagli art.148 e 149 non sono in contrasto con la generale previsione della azione diretta (trattandosi di fase precedente alla stessa non regolata dalla direttiva comunitaria) e che non sono neppure contestate dall'attrice la quale ha invece contestato solamente quanto riportato nell'art.149 al comma 6 asserendo che tale comma contrasterebbe con l'art.144 in quanto precluderebbe l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.

Per verificare e decidere sulla richiesta attorea occorre esaminare i commi 1 e 6 dell'art.149 i quali così dispongono:

Art. 149.

Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati **devono** rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

.....

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di

mancato accordo, il danneggiato **può** proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, **nei soli confronti della propria impresa di assicurazione**. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Ed osservare che il termine DEVONO indicato al comma 1 non lascia alcuna ipotesi alternativa al comportamento dell'attrice in quanto non appare in contrasto con la normativa comunitaria e la stessa non lo ha neppure contestato: **la richiesta di risarcimento DEVE essere rivolta all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato e, particolare di significativa rilevanza nel caso di specie, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto ai sensi dell'art.145, comma 2.**

Il comma 6 si riferisce al momento eventuale nel quale la fase preliminare non ha raggiunto i risultati deflattivi che il Legislatore si prefiggeva (In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta.....) ed occorre esaminare quale possa essere il significato da attribuire alla forma verbale PUO' indicata per regolamentare il comportamento del danneggiato a seguito del fallimento della fase preliminare (si tratta a ben vedere dell'unica richiesta di attribuzione di significato che sta alla base sia delle richieste dell'attrice che di quelle delle convenute) e verificare se dall'utilizzo di tale forma verbale ne possa derivare la totale eliminazione della azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile come lamentato dall'attrice.

In proposito si deve considerare che:

- 1) in generale la forma verbale **può** ben consente di associare la medesima ad un comportamento lasciato nella facoltà dell'interessato di esercitare oppure no a sua discrezione una determinata attività anche se non è possibile ancora del tutto escludersi che la stessa possa invece avere un significato limitativo nel senso che l'interessato può fare una determinata attività e, ad esclusione, non potrebbe fare tutte le altre attività eventualmente alternative o comunque possibili. In proposito però occorre osservare che il Legislatore, nella sua ritenuta esistente chiarezza e precisione, se avesse voluto indicare una attività come esclusiva avrebbe potuto e certamente voluto utilizzare, in luogo della forma verbale PUO', altri termini ben più pregnanti (ad es. **deve**, oppure **è obbligato a**) e che, se avesse comunque voluto utilizzare il verbo che ha utilizzato avrebbe certamente associato alla stessa termini chiarificatori in modo che risultasse, ad esempio, **non può che**, oppure **può esclusivamente**, oppure ancora **può senza eccezione alcuna** e simili ed evitando in questo modo all'interprete interpretazioni che avrebbero comunque avuto esito incerto quanto alla applicazione della sua reale volontà;
- 2) in particolare occorre avere presente che la locuzione **può** viene, proceduralmente, apposta nel momento in cui il danneggiato dopo avere inviato la richiesta di risarcimento alle **due** imprese di assicurazione interessate dal sinistro (art.145, comma 2) deve, fallita la fase preliminare, decidere se esercitare, e verso chi, la azione diretta che, inequivocabilmente, gli viene attribuita dall'art.144, comma 1; a parere di chi scrive non può che ritenersi che il Legislatore nazionale abbia inteso attribuire al danneggiato una ulteriore facoltà (la azione diretta contro la impresa che ha curato la fase preliminare) che viene ad aggiungersi alla già esistente azione diretta ex art. 144 comma 1.
- 3) che l'utilizzo della forma verbale PUO' intenda avere un significato diverso dalla forma verbale DEVONO usata dal legislatore al comma 1 del medesimo articolo non può essere messo in dubbio in quanto lo stesso, se avesse inteso stabilire un obbligo, avrebbe utilizzato la forma verbale DEVE e non quella che ha invece utilizzato.

In conclusione sul punto questo Giudice ritiene che al danneggiato, ferma la azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile che può essere esercitata alla fine della fase preliminare ex art. 149, comma 6, il Legislatore abbia attribuito al medesimo una ulteriore azione consentendo allo stesso, che ha già portato a conoscenza della richiesta tutte due le imprese, di avviare la fase giudiziaria soltanto nei confronti della propria impresa di assicurazione (intendendo quindi: e non invece verso l'altra assicurazione); tutto questo con chiaro intento agevolativo nei confronti del danneggiato che potrà (può, art.149, comma 6), da intendersi se lo ritiene opportuno, trattare più agevolmente con la propria assicurazione anziché con una impresa assicurativa sconosciuta e magari molto lontana dal luogo dei propri interessi.

La interpretazione così effettuata dell'art.149, comma 6, in termini favorevoli per il danneggiato, appare tra l'altro in linea con il più generale spirito agevolativo che, in materia assicurativa, caratterizza la azione diretta di recupero danni da circolazione stradale fin dalla sua introduzione.

Così interpretato al caso di causa il nuovo Codice delle Assicurazioni ne deriva che la domanda generale presentata dall'attrice di dichiararsi o meno che dal disposto di cui all'art.149, comma 6, derivi al danneggiato la facoltà alternativa di esercitare l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile oppure contro l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato deve quindi essere accolta per i motivi sopra indicati.

La domanda dell'attrice se invece sia consentito alla stessa intraprendere esclusiva azione nei confronti della assicurazione del responsabile civile, la ritenuta controparte nel presente giudizio, escludendo del tutto fin dall'inizio la propria assicurazione non appare accoglibile stante il chiaro disposto dell'art.149, comma 1, citato (i danneggiati **devono** rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato) coordinato con l'art.145, comma 2, che regola tempi e modi delle iniziative del danneggiato al fine della proponibilità dell'azione diretta (...omissis 2) Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, **inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo** coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.)

La richiesta dell'invio per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo non costituisce una prescrizione vuota di significato essendo tale atto necessario per porre in grado la assicurazione del ritenuto responsabile di conoscere fin dalla fase pregiudiziale dell'eventuale futura azione nella quale potrà o meno intervenire ex art.149, comma 6.

Nel caso della attuale attrice nella presente causa, come peraltro anche dichiarato dalla stessa nella propria memoria conclusiva, occorre però rilevare che la stessa ha inviato la richiesta di risarcimento esclusivamente alla impresa di assicurazione del responsabile civile e non anche per conoscenza alla impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato contravvenendo così al chiaro disposto dell'art.145, comma 2 ed impedendo il corretto instaurarsi della fase pregiudiziale di risarcimento.

La procedura di risarcimento intrapresa dall'attrice e relativa al sinistro di causa non è stata quindi correttamente effettuata come previsto dalle norme vigenti per mancanza dei richiesti requisiti: ne deriva che la azione così come avviata dall'attrice non poteva essere proposta contrastando la stessa con quanto stabilito dall'art.145, comma 2, Dlgs 7/9/2005 n.209.

Stante la particolare novità della normativa esaminata e le innegabili difficoltà interpretative della specifica materia, appare equo e opportuno ritenere l'esistenza di giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino,
definitivamente pronunciando sulla eccezione preliminare di incompetenza
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

dichiara

l'improponibilità della azione da parte della attrice e compensa le spese di giudizio tra le parti

dichiara

la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

Così deciso in Torino, il 28/11/2007

IL GIUDICE DI PACE